

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO – PROFESSIONALE**

TRA

L' **Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano**, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona del Commissario Straordinario dott. Federico Argiolas, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il/La XXXXX nato/a a XXXXXX il XXXXX Cod.Fisc. XXXXXXX, residente inXXXXX, XXXXXXX, di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL 5 Oristano n. 796 del 5 dicembre 2024: <https://www.asl5oristano.it/albo-pretorio/regolamenti/>

PREMESSO

- che con la DGR Sardegna n. 35/45 del 22.11.2022, veniva approvato il Piano di attività biennale relativo al "Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 688 e 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ;
- che in esecuzione della citata DGR, l'Ares Sardegna provvedeva, con determinazione dirigenziale n. 973 del 10/04/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 1168 del 06/05/2025, all'indizione di una procedura comparativa ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 per il

conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione esterna in regime libero

professionale nel profilo di Psicologo con specializzazione in Psicoterapia,

presso le ASL Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano e Cagliari, da

impiegare sino al 30/06/2026 nell'ambito del Piano di attività biennale sui

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA);

• che con la determinazione Dirigenziale di Ares n. 2017 del 24/07/2025 si

ratificavano i verbali della commissione incaricata e si autorizzava,

nell'ambito del citato Piano, il conferimento dei n. 6 incarichi di

collaborazione esterna, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

• che Ares ha comunicato a questa Azienda Sanitaria il nominativo del

soggetto individuato per il conferimento dell'incarico, le cui attività

dovranno essere espletate presso l'ambulatorio Aziendale per i Disturbi

della Nutrizione e dell'Alimentazione (D.N.A), istituito con deliberazione

DG n. 165 del 15/03/2024;

• che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di

subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi

degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

• che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista

risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione

specificata correlata alle attività della propria formazione

professionale;

• che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di

conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

• che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di

natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

**Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata**

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile ed in attuazione di quanto stabilito dai provvedimenti citati in premessa, stipula un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale con il/la XXXXXXXX in qualità di Psicologo con specializzazione in Psicoterapia, per le attività dell'ambulatorio Aziendale per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (D.N.A) istituito presso il Dipartimento di Salute Mentale.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino al 30/06/2026.

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal referente ambulatoriale del Progetto.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs.

165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

#### **Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico**

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso l'ambulatorio Aziendale per i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (D.N.A) istituito presso il Dipartimento di Salute Mentale.

#### **Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale**

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di Psicologo con specializzazione in Psicoterapia nell'ambito delle attività e degli obiettivi del "Piano di attività biennale sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (D.N.A)" approvato con D.G.R. 35/46 del 22/11/2022.

Alla professionista è richiesto il raccordo e confronto costante con il Referente Scientifico del Progetto, in relazione allo svolgimento delle attività progettuali richieste.

Al Professionista viene richiesta altresì una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrate nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

#### **Art. 4 Obiettivi**

L'incarico sarà specificamente teso a garantire l'espletamento delle attività del Piano di attività biennale per il contrasto dei disturbi

della nutrizione e dell'alimentazione, approvato con la D.G.R. 35/46

del 22/11/2022 nell'ambito del Fondo istituito ai sensi dell'art.1 commi 668 e 689, della Legge 30 dicembre 2021 n.234, ovvero:

- valutazione, presa in carico in psicoterapica individuale;
- gestione psicoterapie di gruppo (CBT e DBT) e attività gruppali multidisciplinari;
- collaborazione in equipe multidisciplinare sia all'interno del servizio che allargata con i servizi esterni;
- attività di prevenzione sia all'interno della S.C. che all'esterno anche con eventuali incontri formativi;
- valutazione, presa in carico dei familiari individualmente e in gruppo.

**Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative**

Il compenso professionale viene stabilito al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ed al lordo di IVA se dovuta, nella misura pari complessivamente a € 6.644,00 (seimilaseicentoquarantaquattro//euro), rapportato alla durata del presente incarico.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti dal professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del

raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

#### **Art. 6 Segreto e tutela della privacy**

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D. Lgs. n°196/03, è responsabile del trattamento dei dati personali/sensibili/sensibilissimi e alla stessa sono affidati i compiti che la legge pone a carico di questa figura.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto delle istruzioni regolamenti circolari di riferimento in vigore presso la ASL di Oristano.

#### **Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti

dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale" approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:  
<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

#### **Art. 8 Recesso unilaterale**

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del

Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Costituisce giusta causa di recesso da parte della ASL 5 di Oristano la possibilità di svolgere le attività oggetto del presente contratto tramite personale dipendente, a seguito di nuove assunzioni di personale mediante procedure selettive o scorrimento di graduatorie concorsuali.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

**Art. 9 Controversie**

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

**Art 10 Imposta di Bollo**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 40 del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

**Art. 11 Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 9 pagine e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**

**Il/La Professionista**

Dott. Federico Argiolas

Dott. XXXXXX